



COMUNE DI PULA

Città Metropolitana di Cagliari

Ordinanza sindacale N° 18/2020
Protocollo N° 13649 del 18/05/2020

Oggetto: “Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID -19”, ai sensi del DPCM 17 maggio 2020 e dell’ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 23 del 17 Maggio 2020 – Funzionamento mercato settimanale di Via XXV Aprile .

LA SINDACA

Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la successiva dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale ;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi , lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell’art. 3, comma 6-bis, e dell’art. 4;

Visto il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Richiamati:

- ✓ il DPCM del 23 febbraio 2020 avente per oggetto: “Disposizioni attuative del DL 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- ✓ il DPCM del 25 febbraio 2020 avente per oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 , recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

- ✓ il DPCM del 1° marzo 2020 avente per oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 , recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- ✓ il DPCM del 4 marzo 2020 avente per oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 , recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” applicabili sull’intero territorio nazionale;
- ✓ il DPCM del 8 Marzo 2020 avente per oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 , recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- ✓ il DPCM del 9 Marzo 2020 avente per oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 , recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” applicabili sull’intero territorio nazionale;
- ✓ il DPCM del 11 Marzo 2020 avente per oggetto: “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sull’intero territorio nazionale;
- ✓ il DPCM del 22 Marzo 2020 avente per oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull’intero territorio nazionale;
- ✓ il DPCM 01 aprile 2020 che dispone misure urgenti in materia di contenimento del contagio da COVID-19;
- ✓ il DPCM 10 aprile 2020 recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 che dispone i propri effetti sino al 3 maggio 2020;
- ✓ il DPCM 26 aprile 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato sulla Gazzetta Uff., Serie generale n. 108 del 27/04/2020, le cui disposizioni sostituiscono quelle di cui al DPCM 10 aprile 2020, con efficacia fino al 17 maggio 2020;

Vista l’ordinanza del Ministero della salute del 20 marzo 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale ;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 Maggio 2020;

Viste le ordinanze contingibili ed urgenti del Presidente della Regione Sardegna, ai sensi dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica n. 2 del 23/02/2020, n. 3 del 27.02.2020, n. 4 del 08.03.2020, n. 5 del 09.03.2020, n. 7 del 13.03.2020, n. 08 del 13.03.2020, n. 10 del 23.03.2020, n. 11 del 24.03.2020, n. 12 e 13 del 25.03.2020, n. 14, 15 e 16 del 03.04.2020, n. 17 del 04.04.2020, n. 18 del 07/04/2020 prorogata con le ordinanze n. 19 del 13.04.2020, n. 20 del 02.05.2020, n. 21 del 03.05.2020, n. 22 del 13/05/2020 tutte pubblicate sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna, nonché sul BURAS;

Vista in particolare l’ordinanza del Presidente della Regione n. 23 del 17 maggio 2020;

Viste le proprie ordinanze n. 3 del 09.03.2020, n. 4 del 16.03.2020, n. 5 del 16.03.2020, n. 6 del 18.03.2020, n. 9 del 31.03.2020 rettificata con ordinanza n. 10 del 02.04.2020, n. 11 del 06.04.2020, n. 12 del 10.04.2020, n. 13 del 16.04.2020, n. 14 del 04/05/2020, n. 15 del 05/05/2020, n. 16 del 06/05/2020 e n. 17 del 11/05/2020;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e ritenuto, in linea con quanto disposto dall'articolo 13, lett. a) e dell'allegato 17 della sopra citata ordinanza n. 23/2020 del Presidente della Regione Sardegna, di dover adottare un ulteriore provvedimento sindacale ai fini dell'adeguamento alla vigente normativa per quanto concerne lo svolgimento del mercato settimanale del martedì;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;

ORDINA

è consentita l'attività di vendita presso il mercato settimanale scoperto del martedì che si tiene nella Via XXV Aprile, limitatamente al settore merceologico alimentare.

Le attività di vendita dovranno essere effettuate nell'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a. L'area dovrà essere recintata completamente lungo il perimetro con nastro e/o transenne e dovranno essere predisposti due varchi uno per l'afflusso e uno per il deflusso sorvegliati da agenti della Polizia Locale con l'eventuale ausilio della Compagnia Barracellare che avranno compiti di vigilanza e controllo dell'accesso;
- b. Dovrà essere individuata un'area di rispetto esterna che consenta il formarsi di una eventuale coda ordinata nella quale sia possibile il distanziamento interpersonale ;
- c. All'interno dell'area mercatale delimitata, come indicato al punto a., gli spazi saranno assegnati in base ad apposito sorteggio. Il sorteggio avverrà prima di ogni singola giornata a cura degli Agenti della Polizia Locale e si procederà mediante estrazione dei nominativi degli operatori presenti e relativo abbinamento alla postazione in modo progressivo partendo dal più prossimo all'ingresso;
- d. All'uscita sarà collocato un contenitore per lo smaltimento di guanti e mascherine;
- e. Tra un posteggio e l'altro sarà assicurata idonea distanza minima di sicurezza secondo le indicazioni fornite dalla Polizia Locale;
- f. Gli operatori commerciali non potranno accedere all'area mercatale per l'installazione del proprio banco prima delle ore 7,30 e comunque non prima che sia stato effettuato il sorteggio di cui al punto c.. L'apertura al pubblico dovrà aver luogo non prima delle ore 8,00 e la chiusura alle ore 13,00. E' fatto obbligo di lasciare libera l'area da ingombri e rifiuti entro non oltre le ore 14,00;
- g. In ciascun banco gli operatori addetti alla vendita non potranno essere in numero superiore a 4 (quattro) nel rispetto delle disposizioni del distanziamento sociale.
I clienti potranno essere serviti contemporaneamente nei singoli banchi di vendita in numero non superiore a quello degli operatori addetti alla vendita stessa, sempre nel rispetto della distanza interpersonale;
- h. Il numero di persone che possono accedere contemporaneamente all'area mercatale deve essere non superiore al doppio delle postazioni di vendita esistenti. Il numero delle postazioni è pari a 14 come già stabilito per lo svolgimento ordinario del mercato settimanale relativamente alle attività alimentari. L'accesso degli spuntisti avverrà secondo la graduatoria in corso di validità redatta da questo Comune;

- i. E' obbligatorio l'uso di idonei DPI (mascherine e guanti) sia per gli esercenti che per gli utenti. Sarà interdetto l'accesso nei confronti di coloro i quali siano privi di tali DPI;
- j. L'attività di vendita dovrà rispettare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza e dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme fiscali e contributive;
- k. Ogni operatore dovrà, prima dell'inizio delle operazioni di vendita, predisporre idonea segnaletica e/o dispositivi (dissuasori) finalizzati a tenere distanziati i clienti dal banco e tra loro nel rispetto dei principi del distanziamento sociale. Qualora si dovessero determinare particolari accodamenti in corrispondenza di specifici posteggi, che possano determinare criticità sul rispetto del distanziamento sociale, l'operatore commerciale è tenuto ad adottare ogni adeguata azione al fine di evitare assembramenti, richiedendo, se del caso, l'ausilio degli agenti della Polizia Locale;
- l. Il titolare del posteggio, prima dell'avvio delle operazioni di vendita, dovrà provvedere alla pulizia e igienizzazione delle attrezzature. Inoltre dovrà mettere a disposizione della clientela prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- m. Al termine della giornata di mercato, verrà svolta un'analisi delle eventuali criticità rilevate dagli Agenti della Polizia Locale al fine di valutare il permanere delle condizioni di svolgimento delle attività;

AVVERTE

Che a seguito del D.L. 19 del 25.03.2020 ai trasgressori al presente provvedimento, salvo che il fatto non costituisca reato, sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria, di cui all'art. 4, comma 1 da euro 400,00 a euro 3.000,00. In caso di reiterazione delle violazioni il trasgressore potrà essere allontanato dal mercato e, qualora si tratti di concessionario potrà disporsi una sospensione della concessione fino ad un massimo di 5 (cinque) giornate mercato;

DISPONE

Che la presente ordinanza venga trasmessa :

- Al Sig. Prefetto – Cagliari;
- Al Sig. Questore – Cagliari;
- Al Comando Polizia Locale ;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Pula;
- Al Comando Tenenza Guardia di Finanza – Sarroch;
- Al Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale – Stazione di Pula;
- Alla Compagnia Barracellare Pula;

e pubblicata all'albo Pretorio del Comune di Pula .

Avverso il presente atto, che è immediatamente esecutivo, chiunque ne abbia interesse potrà proporre ricorso al TAR Sardegna, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro il termine di 120 giorni.

Dalla Residenza Municipale 18 maggio 2020

LA SINDACA
Carla Medau